



COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E SULLA
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.____ del_____

In vigore dal _____

Art. 1 – Principi generali e definizioni

1. Il Comune di Balestrate nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa garantisce l'attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale sanciti dagli art. 2 e 3 della Costituzione e dalla legge della Regione Siciliana n. 6 del 20 marzo 2015 pubblicata sulla GURS n. 13 del 27 marzo 2015.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze: ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'Amministrazione Comunale riconosce in materia di diritto alla casa, ai servizi sociali e rispetto a qualunque altro ambito verso il quale il Comune possa esercitare le proprie prerogative.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "unione civile" ogni nucleo familiare basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di diverso sesso, caratterizzato dalla convivenza e dal contributo di entrambe e parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto od ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Il regime giuridico delle unioni civili si applica ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Balestrate.

Art. 2 - Istituzione del Registro delle unioni civili

1. Presso il Comune di Balestrate è istituito il registro delle unioni civili. La disciplina comunale sulle unioni civili non interferisce con alcuna normativa riservata alle competenze statali o di qualunque altra pubblica Amministrazione, nè con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.
2. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel registro delle unioni civili è gestito dagli uffici comunali in forma cartacea o digitale, con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Ente.
3. Nella gestione dei dati contenuti nel registro verranno rispettati le norme contenute nel D.lgs. 30.06.2003, n. 196, successive modifiche ed integrazioni (protezione dei dati personali).

Art. 3 – Iscrizione nel Registro

Possono chiedere l'iscrizione nel registro delle unioni civili:

Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, che non siano legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, residenti e coabitanti, per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

L'iscrizione nel registro avviene su istanza presentata da entrambi gli interessati, purché maggiorenni e coabitanti.

L'iscrizione al registro è gratuita.

L'iscrizione non può essere richiesta da coloro che siano stati già registrati in un'altra unione di fatto e di convivenza, nè dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio. L'istanza di iscrizione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause ostative indicate nel presente regolamento. L'Ufficio competente per la tenuta del registro l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 4 – Cancellazione dal registro

La cancellazione dal registro si verifica qualora:

- a. Vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b. Venga meno la coabitazione e la reciproca assistenza morale e/o materiale, comprovata;
- c. Venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune;
- d. Si verifichi la morte di uno delle parti.

L'Ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti pur, in assenza delle dichiarazioni degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

Art. 5 – Attestato di iscrizione

Per i fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati l'Ufficio comunale competente rilascia attestato di iscrizione nel registro delle unioni civili.

Art. 6 – Ambiti di intervento

Il Comune provvede, attraverso singoli atti a disposizione degli organi competenti, a tutelare e sostenere le unioni di fatto, al fine di superare situazioni di discriminazioni e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Art. 7 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.